SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "MONSIGNOR VIANELLO"
Decreto 28/02/2001
VIA PINCOLINI 3 43036 FIDENZA (PR) – cod. mecc. PR1M002005
TEL. 052481088 segreteria@scuolavianello.com

REGOLAMENTO

GENERALE

D'ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "MONSIGNOR VIANELLO"
Decreto 28/02/2001
VIA PINCOLINI 3 43036 FIDENZA (PR) – cod. mecc. PR1M002005
TEL. 052481088 segreteria@scuolavianello.com

PREMESSA

Con riferimento agli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Regolamento generale d'Istituto si propone di organizzare e regolare gli aspetti operativi della vita scolastica e contiene le indicazioni relative a:

1. le competenze degli organi collegiali, di governo e di gestione dell'Istituto nei loro aspetti fondamentali;
2. i rapporti scuola-famiglia;
3. l'organizzazione della vita della scuola;
4. la frequenza, le assenze e la vigilanza degli alunni;
5. le visite guidate e i viaggi di istruzione;
6. l'accesso e l'utilizzo dei locali scolastici e delle attrezzature; la sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. le comunicazioni;
8. altri aspetti significativi della vita scolastica.

Sono destinatari delle indicazioni contenute nel presente regolamento il Coordinatore Didattico, il personale docente, il personale ATA, il personale religioso, i genitori, gli alunni, e i terzi aventi titolo.

CAPITOLO I - GLI ORGANI COLLEGIALI: NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è uno degli organi di governo della scuola. Le sue competenze, stabilite dal D.Lgs 297/94, artt. 8 e 10 e dal presente Regolamento, sono le seguenti. Delibera:

a) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
b) gli indirizzi generali di gestione, organizzazione e amministrazione dell'Istituto;
c) i Regolamenti interni dell'Istituto;
d) l'adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
e) i criteri generali per la programmazione educativa e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, dei corsi di recupero, delle diverse iniziative, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;
f) la promozione dei contatti con altre scuole per scambi di informazioni, esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione;
g) la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative e assistenziali di particolare interesse educativo;
h) i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e dipartimenti.

Esprime parere sull'andamento generale, didattico dell'Istituto, sulle iniziative di sperimentazione e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esamina annualmente la relazione sull'attività formativa della scuola.

Art. 2 - COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni approvato all'inizio dell'anno scolastico e predisposto dal Coordinatore Didattico.
2. Le riunioni sono convocate dal Coordinatore Didattico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Coordinatore Didattico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti

delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

5. I Collegi dei Docenti della scuola secondaria di I grado esercitano le funzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n° 297/94 e sono convocati secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Legislativo.
6. Il Collegio Docenti unitario è composto da tutti i docenti e si riunisce in seduta comune.
7. Il Coordinatore Didattico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In caso di assenza o impedimento, il Collaboratore vicario sostituisce il Coordinatore Didattico.
8. Il Collaboratore Vicario viene designato Segretario del Collegio. In caso di sua assenza il Coordinatore Didattico designa come segretario un docente scelto tra i collaboratori o tra i membri del Collegio medesimo.
9. Lo staff d'Istituto è costituito da collaboratori e dai responsabili di plesso individuati dal Coordinatore Didattico e si riunisce quando se ne ravvede la necessità.
10. Il Collegio dei docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dalla Legge 107/2015, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Coordinatore Didattico.
11. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:
 - cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
 - formula proposte al Coordinatore Didattico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
 - provvede che la scelta e l'adozione dei libri di testo siano coerenti con il PTOF e il tetto di spesa.
12. Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro da individuare ad inizio anno scolastico nelle varie aree.
13. Provvede inoltre ad attribuire gli incarichi di Funzione Strumentale e i relativi compiti, ai docenti ritenuti idonei tra coloro che hanno richiesto l'incarico.

Art. 3 - CONSIGLI DI CLASSE

1. Consiglio di Classe: ne fanno parte tutti i docenti della classe e due rappresentanti dei genitori per classe; presiede il Coordinatore Didattico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
2. I Consigli di classe esercitano le funzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 14/4/94 n° 297. I Consigli di classe vengono convocati dal Coordinatore Didattico, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei loro membri.
3. I Consigli di classe si riuniscono periodicamente, con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti.
4. Consiglio di Classe tecnico: ne fanno parte i soli docenti, per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

Art. 4 – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98. L'organo di garanzia decide sui casi che gli vengono sottoposti entro 10 giorni, riservandosi di ascoltare le parti in causa e le eventuali testimonianze.
2. L'organo di garanzia è costituito da un docente e da due rappresentanti dei genitori eletti nell'ambito del Consiglio d'Istituto ed è presieduto dal Coordinatore Didattico.
3. L'organo di garanzia rimane in carica per la durata triennale del Consiglio d'Istituto e,

comunque, fino alla sua nuova costituzione.

4. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse e negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
5. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.
6. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24-06-1998), anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, secondo le modalità previste dal c. 3 e seguenti dell'art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249/98).

Art. 5 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 16/4/94 n° 297, possono essere di classe o di Istituto. Le richieste di assemblea vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti eletti, al Coordinatore Didattico, con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento. Ad autorizzazione concessa, i genitori promotori ne danno comunicazione agli interessati, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
2. Durante le assemblee di classe i genitori devono evitare di portare i figli. In caso contrario, peraltro eccezionalmente, essi dovranno provvedere direttamente e personalmente alla loro sorveglianza.
3. Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, possono partecipare con diritto di parola, il Coordinatore Didattico e i docenti delle classi del plesso o dell'Istituto, se invitati.
4. I genitori possono esprimere un Comitato dei genitori del plesso e dell'Istituto, Comitato che deve darsi un regolamento ed eleggere un Presidente.

CAPITOLO II - RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA

Art. 6 - IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola rappresenta l'ambiente educativo e di apprendimento più adeguato per "sviluppare in tutti gli alunni ambiti sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali". La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un'efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, persegue costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori.
Il Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa questa alleanza, che intende porsi a fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto degli impegni indicati nel Patto potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per ottenere risultati positivi nell'apprendimento e favorire una serena convivenza all'interno della comunità scolastica.

CAPITOLO III - NORME DISCIPLINARI

Art. 7 – STATUTO DEGLI STUDENTI E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di disciplina prende in considerazione i diritti, i doveri, le violazioni disciplinari degli alunni e definisce le conseguenti sanzioni, gli organi competenti e le procedure di applicazione delle stesse. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Tutti i docenti, in particolare i coordinatori di classe, sono tenuti ad illustrare i contenuti del Regolamento e del Patto educativo, nei loro aspetti più significativi ed in riferimento ai contenuti concreti della convivenza civile e democratica: le regole, i principi e le ragioni che stanno a fondamento del loro rispetto, la necessità,

infine, di applicare le sanzioni per chi non le rispetta.
Un altro compito dei docenti è quello di invitare gli alunni e i genitori a riflettere sui contenuti del Regolamento e del Patto educativo e a farne oggetto di dialogo con loro.

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ISTITUTO

A. CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO LEZIONI, INGRESSO E USCITA ALUNNI, ASSENZE, VIGILANZA, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 8 - CALENDARIO SCOLASTICO ED ORARIO DELLE LEZIONI

Il calendario scolastico e l'orario delle lezioni, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e delle delibere regionali, sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto, resi pubblici e comunicati ai genitori, al personale e agli enti locali.

Art. 9 - INGRESSO E USCITA ALUNNI

L'ingresso degli alunni deve avvenire negli orari previsti per ogni anno scolastico dal Consiglio di Istituto, sotto la sorveglianza del personale preposto.
In casi eccezionali (alunni disabili o momentaneamente impediti) è autorizzato, da parte del Coordinatore Didattico, su motivata richiesta dell'interessato, l'ingresso di un accompagnatore all'interno della scuola.
Le lezioni termineranno all'ora stabilita annualmente dal Consiglio di Istituto e l'uscita degli alunni deve avvenire sotto la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici. **Al termine delle lezioni, gli alunni possono uscire autonomamente dai locali scolastici previa consegna alla scuola dell'apposito modulo di autorizzazione all'uscita autonoma sottoscritto dai genitori** o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 10 - ASSENZE DEGLI ALUNNI

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite apposita sezione del diario e devono essere presentate al rientro in classe, all'insegnante della prima ora di lezione, che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro elettronico.
Le assenze motivate da impegni familiari, conosciute in anticipo, è opportuno che vengano comunicate preventivamente alla scuola.

Art. 11 - RITARDI

I ritardi verranno annotati sul registro elettronico e dovranno essere **giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo** tramite diario.
Il verificarsi di ripetuti ritardi/assenze in un lasso di tempo breve comporta la segnalazione al Coordinatore Didattico.

Art. 12 - USCITA ALUNNI DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO

Non è consentito agli alunni di uscire autonomamente dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione sul diario dell'apposita sezione.
L'alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o da un maggiorenne delegato che dovrà essere munito di documento di riconoscimento.

Art. 13 – INTERVALLO

L'intervallo è una pausa dell'attività didattica durante la quale è possibile consumare la merenda, rilassarsi, usufruire dei servizi igienici, ordinatamente e per i tempi strettamente necessari: **non deve essere occasione di schiamazzi, giochi violenti, trasferimenti non autorizzati fra i piani, i corridoi, le aule**. Durante l'intervallo e gli altri momenti non strutturati **non è consentito l'utilizzo del pallone o con ogni altro oggetto che lo sostituisca come strumento per il gioco del calcio.**
La durata della sospensione delle lezioni per l'intervallo non deve eccedere i 15 minuti.

Art. 14 - VIGILANZA ALUNNI

A tutti i docenti è affidato il dovere primario di una corretta vigilanza degli alunni in tutti i momenti della giornata scolastica. Anche l'ingresso, l'intervallo e l'uscita vanno adeguatamente organizzati e sorvegliati. **I collaboratori scolastici forniscono il necessario supporto** a questi compiti di vigilanza secondo le varie esigenze.

Allo scopo di assicurare l'incolumità fisica di tutti gli alunni, l'Istituto pone in essere le opportune misure di vigilanza dal momento del loro affidamento alla scuola fino alla restituzione di questo compito ai genitori. Qui di seguito si indicano le disposizioni organizzative e le regole di comportamento desunte dal Regolamento d'Istituto sulla sicurezza, a cui tutto il personale docente e non docente dell'Istituto ed i genitori sono invitati ad attenersi:

1. Il personale docente, con il supporto dei collaboratori scolastici, è impegnato nella quotidiana opera di vigilanza degli alunni, compreso il controllo all'uscita dalla scuola. Tale compito, naturalmente, va svolto e intensificato in rapporto all'età dei minori.
2. L'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte della scuola viene esercitato **dal momento del loro ingresso e per tutta la durata delle attività scolastiche** (comprese le uscite didattiche), fino alla loro uscita.
3. **La responsabilità per omessa vigilanza è valutata in relazione alle circostanze concrete.** Qualora un evento si verifichi in modo improvviso e imprevedibile, non è automaticamente attribuibile al personale scolastico, se risulta che siano state adottate le dovute misure di vigilanza e che non fosse possibile impedire il fatto.
4. Gli alunni devono essere **ritirati dai genitori o da altro adulto delegato per iscritto** (regola valida anche per le entrate e le uscite anticipate).
5. **Il minore non può essere affidato a persona minorenne** (nessuna autorizzazione può essere rilasciata in tal senso).
6. In assenza di diversa e specifica indicazione gli alunni si considerano ritirati dai genitori (o da altra persona delegata) dopo l'uscita dalla scuola al termine delle lezioni. Gli eventuali casi di alunni che rientrano a casa da soli si devono, quindi, ritenere a carico delle stesse famiglie.

Art. 15 – REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione si fa riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto e si utilizza la relativa modulistica. Le visite, i viaggi e le uscite didattiche:

a) si configurano come esperienze d'apprendimento;
b) presuppongono una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale;
c) devono essere funzionali agli obiettivi educativi e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola;
d) hanno lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del nostro paese o di altri paesi europei nei suoi aspetti culturali, storico-artistici e naturalistici.

Le visite, i viaggi e le uscite didattiche si suddividono in:

a) Visite guidate effettuate in orario scolastico (o comunque nell'arco della giornata).
b) Viaggi di integrazione culturale (di uno o più giorni).
c) Viaggi connessi ad attività sportive.

d) Le visite e i viaggi si possono effettuare con il pullman (di linea, fornito da un'agenzia di viaggi o ditta di autotrasporti), in treno o altro mezzo di trasporto.
e) A questi si aggiungono le normali uscite a piedi liberamente organizzate dai docenti e per le quali deve essere chiesto solo il preventivo consenso della famiglia (di norma già richiesto con l'iscrizione e valido per l'intero periodo di permanenza dell'alunno nello stesso ordine di scuola).

Sono destinatari dei viaggi d'istruzione:
a) Su proposta dei docenti e previa autorizzazione del Coordinatore Didattico possono partecipare altre figure, quali, ad esempio, educatori ed esperti per eventuali compiti di supporto organizzativo.
b) Per tutti gli alunni si rende obbligatorio acquisire agli atti della scuola il consenso scritto del genitore che esercita la patria potestà.
c) Non possono essere effettuate visite, viaggi ed uscite ai quali non partecipino, di norma, almeno i 2/3 degli alunni della classe e/o dei gruppi interessati. Si auspica, comunque, la partecipazione di tutti gli alunni destinatari del viaggio d'istruzione.
d) Per situazioni particolari, il Consiglio d'Istituto si riserva di deliberare in deroga ai limiti fissati ai punti precedenti.
e) Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, cc. 13 e 14 del Regolamento di disciplina dell'Istituto, anche nei viaggi d'istruzione e uscite didattiche in genere, agli alunni è fatto divieto di utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici, salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal Coordinatore Didattico o dal docente/i di classe.

B. SICUREZZA, PREVENZIONE SANITARIA, PRIMO SOCCORSO

Art. 16 – VITA COMUNITARIA E SICUREZZA

La gestione di una vita comunitaria sicura per gli alunni e per gli operatori richiede che vengano definite adeguate regole per la sicurezza e che queste siano amministrate con attenzione e coerenza, in relazione all'ambiente di lavoro, alla tipologia delle attività ed all'età degli alunni.
Tali regole riguardano i comportamenti da tenere a scuola per garantire la sicurezza delle persone, la vigilanza degli alunni, la prevenzione sanitaria e dei rischi di infortunio.
Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire e di adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di sfollamento ecc.). Anche il presente regolamento per le parti che coinvolgono gli alunni deve essere illustrata loro secondo il loro livello di comprensione.
Ai fini della tutela assicurativa di alunni e personale, l'istituto stipula apposite polizze assicurative "infortuni e responsabilità civile". La polizza infortuni riguarda:
a) il percorso casa/scuola e viceversa
b) lo svolgimento di tutte le attività didattiche promosse dalla scuola o comunque autorizzate (comprese le gite scolastiche)
c) qualsiasi periodo dell'anno scolastico.

Art. 17 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di perseguire gli obiettivi previsti in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008, viene predisposto annualmente un apposito piano di lavoro che prevede le seguenti attività:

1. Costituzione e nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione
2. Individuazione, nomina e formazione degli Addetti all'emergenza
3. Programma di informazione e formazione per il personale docente e non docente
4. Aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza
5. Sistemazione di segnaletica adeguata nelle scuole

6. Effettuazione delle prove di evacuazione
7. Segnalazione ai Comuni delle esigenze in materia di sicurezza e richieste d'intervento
8. Definizione delle norme di comportamento per il personale della scuola e per gli alunni
9. Attività di Educazione alla sicurezza ed alla salute per gli alunni

Per ogni edificio scolastico sono stati predisposti il Documento di Valutazione dei rischi e il relativo Piano di emergenza, sulla base dei quali vengono programmate periodiche prove di evacuazione in tutti i plessi dell'Istituto.

C. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

Art. 18 – CRITERI PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI DELLA SCUOLA

L'accesso degli alunni agli strumenti digitali della scuola è consentito **solo in presenza di un insegnante**. È vietato, quindi, l'accesso autonomo degli alunni.

1. L'accesso ai soli docenti è sempre possibile quando gli strumenti non sono impegnati dalle classi.
2. **È vietato modificare le impostazioni del computer**, del monitor, modificare l'ubicazione delle risorse (cartelle e icone comprese).
3. Il computer della postazione dell'insegnante potrà essere utilizzato solo dal docente.
4. In caso di anomalie nel funzionamento di uno o più computer, di elementi hardware rotti o mal funzionanti, di condizioni generali inconsuete, il docente responsabile della classe è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla segreteria, anche via mail.
5. Nelle ore in cui il docente svolge attività con strumenti didattici è ritenuto diretto responsabile di tutto il materiale presente e di eventuali inosservanze del regolamento e/o danni causati dagli alunni.
6. Il docente è anche responsabile, durante la navigazione Internet, delle pagine visitate dai ragazzi. È buona norma controllare tale utilizzo e guidare la navigazione.
7. È opportuno terminare per tempo la lezione, per consentire la disattivazione di tutti i computer e la restituzione nei locali della segreteria.

Art. 19 - ACCESSO AI LOCALI E AGLI UFFICI

1. Durante l'orario delle lezioni e delle attività didattiche **è vietato l'ingresso ad estranei negli edifici scolastici senza autorizzazione** rilasciata dal Coordinatore Didattico o suo delegato.
2. Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato, assieme al Docente responsabile di plesso, a far rispettare il suddetto divieto, comunicando al Coordinatore Didattico eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. I genitori e familiari degli alunni che avessero bisogno di consegnare delle comunicazioni, o di ritirare i propri figli da scuola, potranno entrare nell'atrio dell'edificio ed esporre al collaboratore scolastico le proprie esigenze. **Non è consentita la consegna, durante l'orario scolastico, di materiale dimenticato a casa** da parte dei familiari.
4. Il collaboratore si recherà nella classe per informare il docente, mentre **il genitore o familiare** dovrà sostare nell'ingresso e **non potrà accedere all'aula** in cui si svolge la lezione.
5. Il divieto di accedere direttamente alle aule, interrompendo le lezioni, riguarda non solo i genitori, ma in generale anche rappresentanti di libri, esperti vari e persone non appartenenti al personale docente ed ATA del nostro Istituto.
6. Coloro che avranno bisogno di un colloquio con i docenti, salvo casi di reale urgenza, potranno chiedere un appuntamento tramite avviso sul diario o altre modalità stabilite.
7. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Coordinatore Didattico. Per gli "esperti", la cui collaborazione è inserita in un progetto deliberato dagli OO.CC. competenti, non è necessaria alcuna autorizzazione. Essi permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
8. È possibile accedere all'Ufficio del Coordinatore e di Segreteria durante l'orario di apertura dei

medesimi.

9. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 20 - DIVIETO DI FUMARE

1. Si ribadisce il **divieto assoluto di fumare nei locali scolastici**.
2. La normativa vigente prevede disposizioni molto rigide che prevedono sanzioni pesanti per i fumatori che non rispettano le norme e per i responsabili dell'osservanza del divieto.
3. Si precisa che il divieto vale per tutti i locali scolastici, compresi quelli utilizzati dai collaboratori scolastici e le aule degli insegnanti. Con il D.L. n. 104 del 12-09-2013 **tale divieto è stato esteso anche alle** "**aree di pertinenza della scuola**", quali spazi esterni, cortili e giardini.
4. In tutte le scuole sono stati collocati gli appositi cartelli che richiamano la normativa. Tutto il personale docente e ATA è invitato al massimo rispetto delle suddette disposizioni.

D. COMUNICAZIONI

Art. 21 – COMUNICAZIONI INTERNE

1. Le comunicazioni al personale (circolari, convocazioni, materiali informativi, ecc.) vengono inviate dalla segreteria direttamente all'indirizzo personale di posta elettronica degli interessati e tramite bacheca del registro elettronico.
2. **I materiali didattici vengono inseriti e condivisi dai docenti sul registro elettronico o su piattaforma classroom**.
3. **Le comunicazioni scritte alle famiglie sono normalmente fatte pervenire tramite gli alunni o tramite il registro elettronico.**
4. Un mezzo che sarà sempre più utilizzato per le comunicazioni interne, sia al personale che alle famiglie, è il registro elettronico.
5. Altri materiali, comunicazioni e informazioni utili vengono pubblicate sul sito web dell'istituto.
6. Gli alunni sono tenuti ad **annotare sul diario o sull'agenda personale i compiti assegnati** durante la lezione, anche se riportati sul registro elettronico. Tale disposizione, prevista dal presente Regolamento, recepisce le indicazioni della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2443 del 28 aprile 2025 e **promuove l'autonomia degli alunni nell'organizzazione dello studio.**

Art. 22 – COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

1. Sono programmati **incontri** settimanali degli insegnanti con le famiglie **previo appuntamento da fissare tramite registro elettronico**. Il colloquio sarà svolto in presenza nei locali della scuola o a distanza tramite piattaforma elettronica.
2. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.
3. Saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e quelle intermedie.

Art. 23 – INFORMAZIONI SUL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Il Piano triennale dell'offerta formativa viene pubblicato sul sito web dell'istituto per facilitarne la lettura e la consultazione da parte delle famiglie.
2. All'inizio dell'anno scolastico il docente coordinatore di classe illustra agli alunni ed alle famiglie il Piano triennale dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività didattiche, formative, facoltative e/o opzionali. Una buona occasione per tale illustrazione è rappresentata dalle assemblee dei genitori convocate in ottobre per l'elezione dei rappresentanti di classe.

Art. 24 – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

1. È permesso distribuire nella scuola materiale informativo riguardante argomenti di carattere educativo proveniente da Enti pubblici e Associazioni (stato, provincia, comune, ASL, organi collegiali e loro componenti, ecc.).
2. **È** vietata qualsiasi pubblicità di carattere commerciale.
3. È assicurata la distribuzione di tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola
4. È possibile distribuire materiale informativo che si riferisca ad iniziative e/o attività sul territorio, promosse da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché l'iniziativa non persegua fin di lucro.
5. Materiali informativi di diversa provenienza su iniziative culturali, religiose, sportive e ricreative saranno valutate, di volta in volta, dal Coordinatore Didattico.
6. Ogni foglio informativo, comunque, deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore Didattico e distribuito solo a cura del personale della scuola.
7. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc…) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

E. SERVIZI COMUNALI

Art. 25 – SERVIZIO MENSA

Il servizio di mensa, richiedibile per i rientri del doposcuola dal lunedì al giovedì, **non è generalmente previsto** fatte salve nuove convenzioni in presenza di un numero di alunni richiedenti non inferiore a 15.

CAPITOLO V

Art. 26 – DURATA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha **validità a partire dall'anno scolastico 2026-2027** e per i successivi, salvo modifiche e/o integrazioni disposte dal Consiglio d'Istituto per recepire modifiche normative o per rispondere a nuove esigenze che dovessero manifestarsi nella concreta realtà scolastica.